

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1955 del 22/06/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società S.A.R.S. Srl per lo stabilimento sito in Comune di Casalfiumanese, via Di Vittorio n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1985 del 20/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società S.A.R.S. Srl per lo stabilimento sito in Comune di Casalfiumanese, via Di Vittorio n° 10**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società S.A.R.S. Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Casalfiumanese, via Di Vittorio n° 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>
5. Obbliga la società S.A.R.S. Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società S.A.R.S. Srl, c.f. e p. iva 02638351201, avente sede legale e stabilimento in Comune di Casalfiumanese, via Di Vittorio n° 10, ha presentato in data 24/12/2015 allo SUAP del Nuovo Circondario Imolese una domanda<sup>7</sup> di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente<sup>8</sup> e generate dall'impianto produttivo che svolge attività di verniciatura industriale. E' inoltre presente una dichiarazione in merito all'impatto acustico generato dall'impianto sulla base della quale nulla è stato modificato rispetto alla valutazione acustica presentata al comune di Casalfiumanese il 3 agosto 2003: si prende atto di tale dichiarazione.

Non sono dichiarati altre matrici ambientali o titoli abilitativi ambientali acquisiti dall'impianto.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2236/09 e s.m.i. ed in particolare i valori di concentrazione massima per sostanze inquinanti in emissione stabiliti in allegato 4 alla Delibera stessa, si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione di impatto acustico: si dà atto a quanto dichiarato dall'azienda

Il Responsabile  
U. Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Domanda agli atti di ARPAE con PGB0/2016/1549 DEL 02/02/16 **confluita nella pratica SINADOC n° 4977 del 2016**

<sup>8</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 110776 del 28/06/2011

## Autorizzazione Unica Ambientale

**S.A.R.S. Srl – Comune di Casalfiumanese - via Di Vittorio n° 10**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura industriale svolta dalla società S.A.R.S. Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Casalfiumanese, via Di Vittorio n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società S.A.R.S. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: INGRESSO STADIO SGRASSAGGIO ALCALINO**

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: USCITA STADIO SGRASSAGGIO ALCALINO**

Portata massima .....	6200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
---	----------------------

**EMISSIONE E4**

**PROVENIENZA: INGRESSO STADIO FOSFOSGRASSAGGIO E FOSFODECAPAGGIO**

**EMISSIONE E7**

**PROVENIENZA: USCITA STADIO FOSFOSGRASSAGGIO E FOSFODECAPAGGIO**

Portata massima .....	6200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Fosfati (espresse come PO <sub>4</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF).....	2 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE E9  
PROVENIENZA: PASSIVAZIONE

Portata massima .....	6200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
---	----------------------

---

EMISSIONI E14 – E15  
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A SOLVENTE APPLICAZIONE ED APPASSIMENTO

Portata massima .....	20200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.50 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale) ....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

EMISSIONI E17 – E18  
PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espresse come C-org.totale) ....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

---

EMISSIONE E22  
PROVENIENZA: APPLICAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima .....	24000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONI E23 – E25  
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima .....	9000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

EMISSIONE E24  
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

EMISSIONI E26 – E27  
PROVENIENZA: BRUCIATORI FORNI DI POLIMERIZZAZIONE – 810 KW

Portata massima .....	23000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.90 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Per i punti di emissione E26 ed E27 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

---

EMISSIONE E28  
PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima .....	9000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.00 m

Durata massima ..... 8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale per il punto di emissione E28: il Gestore di impianto dovrà annotare sul registro unicamente le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle cartucce filtranti.

---

**EMISSIONI E29**

PROVENIENZA: BRUCIATORE CABINE VERNICIATURA A SOLVENTE –130KW

Portata massima ..... 7000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 9.90 m

Durata massima ..... 4 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) ..... 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) ..... 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Per il punto di emissione E29 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

---

**EMISSIONE E10**

PROVENIENZA: SFIATO INGRESSO FORNO ASCIUGATURA

**EMISSIONE E13**

PROVENIENZA: SFIATO USCITA FORNO ASCIUGATURA

**EMISSIONE E16**

PROVENIENZA: SFIATO INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

**EMISSIONE E21**

PROVENIENZA: SFIATO USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE

**EMISSIONE E2**

PROVENIENZA: BRUCIATORE VASCA SGRASSAGGIO ALCALINO

**EMISSIONI E5 – E6**

PROVENIENZA: BRUCIATORI VASCA FOSFOSGRASS. FOSFODECAPAGGIO

**EMISSIONE E8**

PROVENIENZA: BRUCIATORE VASCA PASSIVAZIONE

**EMISSIONI E11 – E12**

PROVENIENZA: BRUCIATORI FORNO ASCIUGATURA

**EMISSIONI E19 – E20**

PROVENIENZA: BRUCIATORI FORNO ESSICCAZIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società S.A.R.S. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E17 e E18 ed annuale per i punti di emissione E1, E3, E4, E7, E9, E14, E15, E22, E23, E24, E25.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta S.A.R.S. Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**